

FAQ relative agli scostamenti VIR – RAB

La compilazione delle maschere della piattaforma informatica “scostamenti VIR – RAB” dovrà avvenire per tutti i Comuni dell’ATEM, o soltanto per i Comuni in cui si verifichi lo scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%? (pubblicata il 17 aprile 2015)

La compilazione delle maschere della piattaforma informatica deve avvenire solamente per i Comuni che verifichino uno scostamento tra VIR e RAB superiore del 10%.

In presenza di attestazione da parte dell’Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato Linee guida 7 Aprile 2014 di cui all’articolo 9, comma 1 e articolo 17 della deliberazione dell’Autorità 310/2014/R/GAS, si deve procedere comunque alla compilazione delle maschere rese disponibili nella piattaforma informatica “scostamenti VIR – RAB”, oppure ci si può limitare ad una compilazione parziale (da QL1 a QL2), provvedendo al completamento degli inserimenti solo in caso di controlli a campione previsti al fine di verificare la veridicità dei dati inseriti? (pubblicata il 17 aprile 2015)

La compilazione deve avvenire per tutte le maschere rese disponibili nella piattaforma informatica “scostamenti VIR – RAB”.

Come viene definita la RAB da considerare per il confronto con il VIR nella maschera ‘Riepilogo Tariffe’ della Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB? (pubblicata il 17 aprile 2015 e aggiornata il 19 ottobre 2015)

L’articolo 6 della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1., lettera c), della deliberazione 407/2015/R/GAS, stabilisce che la RAB sia riferita, di norma, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando di gara. Su richiesta motivata della stazione appaltante, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno $t-2$, la RAB deve essere riferita alla medesima data.

La RAB per il confronto con il VIR, riferita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando di gara, viene calcolata facendo riferimento alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore uscente, come:

$$IMN_DIS_{t-1} + IMN_MIS_{t-1} - Con_IMN_DIS_{t-1} - Con_IMN_MIS_{t-1}$$

con

IMN_DIS valore dell’immobilizzato netto di località relativo all’attività di distribuzione;

IMN_MIS valore dell’immobilizzato netto di località relativo all’attività di misura;

Con_IMN_DIS valore dei contributi netti relativi all’attività di distribuzione;

Con_IMN_MIS valore dei contributi netti relativi all’attività di misura.

Nel dettaglio, si ha:

$$IMN_DIS_{t-1} = IMN_DIS_{t-2} - QA(IMN_DIS)_{t-1} - DISM(IMN_DIS)_{t-1} + RICL(IMN_DIS)_{t-1} + IP(IMN_DIS)_{t-1} + LIC(IMN_DIS)_{t-1}$$

con

$QA(IMN_DIS)_{t-1}$ valore della quota di ammortamento dell'anno $t-1$ relativa a cespiti esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-2$;

$DISM(IMN_DIS)_{t-1}$ valore delle dismissioni anticipate dell'anno $t-1$ relative a cespiti esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-2$ considerando il degrado fino all'anno $t-1$ incluso;

$RICL(IMN_DIS)_{t-1}$ valore delle riclassifiche dell'anno $t-1$ relative a cespiti esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-2$ considerando il degrado fino all'anno $t-1$ incluso;

$IP(IMN_DIS)_{t-1}$ valore dei nuovi investimenti dell'anno $t-1$, al netto della quota di ammortamento del medesimo anno;

$LIC(IMN_DIS)$ valore dei lavori in corso dell'anno $t-1$;

e

$$Con(IMN_DIS)_{t-1} = Con(IMN_DIS)_{t-2} - Con(QA(IMN_DIS))_{t-1} - Con(DISM(IMN_DIS))_{t-1} + Con(RICL(IMN_DIS))_{t-1} + Con(IP(IMN_DIS))_{t-1}$$

dove i parametri della formula sopra riportata indicano i contributi relativi alle grandezze precedentemente descritte. I contributi relativi allo *stock* di capitale al 31 dicembre $t-2$, alle dismissioni, alle riclassifiche e ai nuovi investimenti vengono degradati con i medesimi criteri seguiti per la grandezza cui si riferiscono.

I valori IMN_MIS_{t-1} e $Con(IMN_MIS)_{t-1}$, relativi all'attività di misura, sono definiti in modo analogo a IMN_DIS_{t-1} e $Con(IMN_DIS)_{t-1}$.

I valori per il calcolo della RAB sono espressi a prezzi dell'anno $t-1$, con deflatore degli investimenti fissi lordi pari a 1 nell'anno $t-1$.

Si evidenzia che essendo IMN_DIS_{t-2} definito al netto della quota di ammortamento relativa all'anno $t-2$ con riferimento ai cespiti esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-2$ e l'ammontare $QA(IMN_DIS)_{t-1}$ pari all'ammortamento dell'anno $t-1$ dei cespiti esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB per il confronto con il VIR è definita al netto di due quote di ammortamento relative ai cespiti esistenti all'anno $t-2$.

Qualora la stazione appaltante abbia determinato il VIR sulla base delle consistenze riferite al 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB che deve essere presa in considerazione per la determinazione dello scostamento VIR-RAB deve essere riferita al medesimo anno. A questo scopo è necessario osservare che il confronto tra VIR e RAB deve essere effettuato su basi omogenee. E' pertanto necessario che la valorizzazione sia effettuata utilizzando prezzi riferiti allo stesso anno. In merito si osserva che la RAB relativa all'anno $t-2$, resa disponibile dall'Autorità, è espressa a prezzi $t-1$. Risulta pertanto necessario che il confronto sia effettuato a prezzi $t-1$.

Qualora i dati economici per la valutazione del VIR siano determinati in base alle consistenze dell'anno t-2, gli stessi devono comunque essere espressi a prezzi t-1 tramite il deflatore degli investimenti fissi lordi di valore pari ad uno nell'anno t-1.

In caso di disaccordo tra Ente locale concedente e gestore (caso disciplinato dall'articolo 5, comma 16 del decreto n. 226/11, quali valori devono essere inseriti nella piattaforma informatica "scostamenti VIR – RAB"? (pubblicata il 19 ottobre 2015)

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 16 del decreto 226/11, qualora il valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, come individuato nel medesimo comma, sia la stima dell'Ente locale concedente e qualora tale stima risulti superiore alla RAB del 10%, la stazione appaltante imputa nella piattaforma tale stima dell'Ente locale.

I comuni che hanno già affidato la concessione ai sensi del decreto 164/2000 sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 310/2014/R/GAS? (pubblicata il 19 ottobre 2015)

No.

Al punto 1 del riquadro QL7 della maschera "TARIFFE" sono richiesti gli ammortamenti dell'anno 2014 relativi a cespiti esistenti al 31/12/2013. La dicitura IMN si riferisce alla sola quota di ammortamento? (pubblicata il 19 ottobre 2015)

Sì.

Quale valore di IMN_DIS_2015 si deve inserire nel riquadro QL6 della maschera "TARIFFE" nei casi di "DETERMINAZIONE D'UFFICIO INIZIALE" o "STRATIFICAZIONE MANCANTE"? (pubblicata il 19 ottobre 2015)

Come riportato anche nel manuale d'uso riportato nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità, si fa presente che solo nei casi di "DETERMINAZIONE D'UFFICIO INIZIALE" o "STRATIFICAZIONE MANCANTE" il valore di IMN_DIS_2015 deve essere calcolato considerando anche il valore di $CIN_{i,DIS}^{170/04}$ (valore del capitale investito netto determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG 2009-2012), da utilizzare nei casi di "determinazione d'ufficio iniziale" o "stratificazione mancante").

Pertanto, con riferimento al punto 1 del riquadro **QL6 (Totale perimetro di località)**, per ciascuna località *i* il valore di IMN_DIS_2015 da riportare è dato da:

$$IMN_DIS_2015_i = CIN_{i,DIS}^{170/04} + IMN_{i,DIS}$$

Analogamente, con riferimento al punto 2 del riquadro **QL6 (Porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso)**, per ciascuna località *i*, ai fini della determinazione del valore di IMN_DIS_2015, deve essere considerata anche la quota parte di $CIN_{i,DIS}^{170/04}$ soggetta a trasferimento a titolo oneroso. Si evidenzia che

tale quota parte non viene fornita dall'Autorità nell'ambito dei dati messi a disposizione alle Stazioni Appaltanti.

Per la determinazione del valore di IMN_MIS_2015 nei casi di "DETERMINAZIONE D'UFFICIO INIZIALE" o "STRATIFICAZIONE MANCANTE" si procede in modo del tutto analogo a quello illustrato con riferimento al valore di IMN_DIS_2015, considerando al punto 1 del riquadro **QL6** anche il valore di $CIN_{i,MIS}^{170/04}$ e al punto 2 del riquadro **QL6** la quota parte di $CIN_{i,MIS}^{170/04}$ soggetta a trasferimento a titolo oneroso. Tale quota parte non viene fornita dall'Autorità nell'ambito dei dati messi a disposizione alle Stazioni Appaltanti.

Qualora l'Ente locale eserciti le opzioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 226/11, come si considerano le porzioni di rete oggetto di trasferimento oneroso dal gestore uscente al gestore entrante? (pubblicata il 19 ottobre 2015)

Nei casi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, come introdotto dal decreto 20 maggio 2015, la porzione di rete soggetta a trasferimento a titolo oneroso dal gestore uscente al gestore entrante deve essere sommata alle porzioni di rete individuate all'articolo 7, comma 2, del decreto 226/11 ai fini delle valutazioni dello scostamento VIR-RAB di cui alla deliberazione 310/2014/R/GAS, come indicato nella deliberazione 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS.